



SOMMARIO



DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTI PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI. STANZIATO UN FONDO PER LE GRANDI AZIENDE IN CRISI. PROROGA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO LICENZIAMENTI.



BONUS PUBBLICITA': RICORDIAMO CHE LE DOMANDE PER OTTENERE IL CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 75% SONO DA PRESENTARE ENTRO DOMANI 31 MARZO 2021, ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA.



MUD – DENUNCIA RIFIUTI: PRESENTAZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 2021 - DISPONIBILE LA MODULISTICA PER L'ANNO 2021.





DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTI PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI. STANZIATO UN FONDO PER LE GRANDI AZIENDE IN CRISI. PROROGA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO LICENZIAMENTI.

Il punto



È stato pubblicato in *Gazzetta ufficiale n. 70/2021* il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, recante **“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**.

Il provvedimento, già in vigore dal 23.03.2021, introduce misure di sostegno a imprese, professionisti, lavoratori autonomi e agli operatori economici coinvolti dall'emergenza Covid.

Sono altresì previsti interventi in materia di lavoro e di contrasto alla povertà, nonché per la salute e la campagna vaccinale.

Il provvedimento stanziava complessivamente **32 miliardi** di euro di risorse, pari allo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento a dicembre scorso. In particolare, oltre 11 miliardi di euro sono per i contributi a fondo perduto destinati ai titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per tutti gli enti non commerciali e del terzo settore.

E' stato eliminato il riferimento ai codici Ateco, prevedendo un meccanismo di calcolo del contributo basato sulle perdite di fatturato subite.

Il decreto inoltre adegua, con riferimento agli aiuti di stato alle imprese, la normativa italiana ai nuovi tetti del **Temporary Framework** comunitario.

Il limite generale sale da 800mila euro a 1,8 milioni di euro, quello per l'agricoltura tocca i 225mila euro (in precedenza erano 100 mila), mentre per il settore della pesca si passa da 120mila a 275mila euro.



Titolo 1

Sostegno alle imprese e all'economia

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», viene riconosciuto un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o producono reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto **non spetta**, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.



La richiesta potrà essere presentata dai soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.

Il nuovo meccanismo **ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro**, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

Sono cinque le **fasce di contributo** a fondo perduto determinato in percentuale sul fatturato del 2019:

- **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Tale importo in ogni caso non potrà:

- **essere inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche
- **essere inferiore a 2.000 euro** per gli altri soggetti
- **essere superiore a 150 mila euro.**

✓ Anche le **start up** potranno accedere ai sostegni.

✓ Ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra; ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.



Le domande potranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate a partire da oggi 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta, intestato al beneficiario **o come credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del decreto sono stati definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77923 del 23 marzo 2021.**

I contribuenti aventi diritto possono richiedere, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica mediante:

- *procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell'Agenzia delle entrate;*
- *software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.*

Per maggiori dettagli Link al Provvedimento n. 77923 dell'AE:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-ds>

*Provvedimento
dell'Agenzia
delle Entrate*

<p>Fondo di sostegno alle grandi imprese</p>	<p>E' stato istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese temporaneamente in crisi a causa dell'emergenza Covid, che consente di intervenire attraverso la diretta concessione di prestiti, quale strumento di sostegno ulteriore rispetto a quelli già vigenti, che prevedono la concessione di garanzie pubbliche.</p> <p>Tale fondo è finalizzato a garantire continuità alle imprese dai 250 dipendenti in su, che hanno un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni.</p> <p>Previsto anche un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno alla ricerca e alla riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.</p>
<p>Ulteriori misure di sostegno alle attività</p>	<p>Sono state previste le seguenti ulteriori misure di sostegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la proroga del periodo di sospensione delle attività di riscossione fino al 30 aprile 2021; ▪ la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro, tra il 2000 e il 2010, per coloro che rientrano in un tetto di reddito a 30 mila euro. Previsto anche l'avvio della riforma del settore della riscossione; ▪ stanziati 600 milioni di euro per ridurre i costi fissi delle bollette elettriche delle imprese per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021. ▪ l'aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti; ▪ per l'anno 2021 è previsto il 30% in meno del pagamento del Canone RAI per le strutture ricettive e per le attività che somministrano al pubblico alimenti e bevande, ma anche un credito di imposta pari al 30% di quanto pagato a chi ha già effettuato il bonifico; ▪ un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico; ▪ un fondo da 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
<p>Titolo II</p>	<p>Disposizioni in materia di lavoro</p>
<p>Cassa integrazione prorogata</p> 	<p>Quale misura a sostegno dei lavoratori, viene prorogata la cassa integrazione Covid-19, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto, Ristori e, da ultimo, per ulteriori 12 settimane disposte dalla Legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo 2021.</p> <p>Quindi, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza alcun contributo addizionale, la misura di integrazione salariale:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 30 Giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); ▪ per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 Dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, destinati a piccole imprese, artigianato, terziario; ▪ mentre la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° Aprile e il 31 Dicembre 2021. <p>Le domande di accesso ai trattamenti vanno presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.</p>
<p>Blocco dei licenziamenti</p>	<p>Il Decreto Sostegni prevede la proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021.</p> <p>È, invece, prevista una proroga per un periodo maggiore, ossia fino al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa in deroga, ovvero piccole imprese terziarie.</p> <p>Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cessazione definitiva dell'attività d'impresa; ▪ per fallimento dell'azienda; ▪ per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario.
<p>Proroga o rinnovo di contratti a termine</p>	<p>Al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegno ha confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato.</p> <p>I datori di lavoro potranno, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.</p>



BONUS PUBBLICITA': RICORDIAMO CHE LE DOMANDE PER OTTENERE IL CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 75% SONO DA PRESENTARE ENTRO DOMANI 31 MARZO 2021, ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA.

Il punto



Ricordiamo che domani 31 Marzo è la data ultima per richiedere il “bonus pubblicità”. Il credito d'imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

La legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto che, **per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle **Emittenti televisive e radiofoniche** locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: **il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75%** del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Resta ferma l'applicazione del limite *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il [sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria](#) dove sono disponibili, tra l'altro, le [faq](#).

Come fruire del credito

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”** per attestare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti.

<p>Soggetti tenuti alla presentazione</p>	<p>I soggetti tenuti a presentare il MUD sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; ▪ imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; ▪ imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ▪ imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; ▪ i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi; ▪ i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
<p>Soggetti esonerati</p>	<p>Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; ▪ le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; ▪ le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti; ▪ le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) ▪ i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa. <p>Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbieri e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).</p>
<p>Riferimenti Normativi</p>	<p>Di seguito è scaricabile il DPCM 23 dicembre 2020, il software per la compilazione della dichiarazione MUD 2021 verrà reso disponibile al più presto.</p> <p><i>D.P.C.M. 23 dicembre 2020 MUD 2021</i></p> <p>ATTENZIONE! Le aziende per le quali gestiamo direttamente il servizio MUD, riceveranno apposita comunicazione nei prossimi giorni. Eventuali altre aziende interessate possono prendere contatto con la segreteria.</p>
	<p>Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento, si prega di contattare i nostri Uffici: tel. 0547.642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</p>